

**Codice Penale**  
**C.p. art. 609-septies. Querela di parte.**

---

**609-septies. Querela di parte.**

I delitti previsti dagli *articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater* sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto *dall'articolo 597*, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui *all'articolo 609-bis* è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto <sup>(1)</sup>;

2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza <sup>(2)</sup>;

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui *all'articolo 609-quater*, ultimo comma <sup>(3)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Numero così modificato dall'*art. 7, L. 6 febbraio 2006, n. 38*. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «1) se il fatto di cui *all'articolo 609-bis* è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;».

<sup>(2)</sup> Numero così sostituito dall'*art. 7, L. 6 febbraio 2006, n. 38*. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;».

<sup>(3)</sup> Articolo aggiunto dall'*art. 8, L. 15 febbraio 1996, n. 66* (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42).